



Premesso

- che l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi accolgono favorevolmente la ripresa dei lavori parlamentari sul disegno di legge AC 3900 *Nuova disciplina della professione forense* già approvato dal Senato nel novembre 2010 e auspicano che i tempi occorrenti per l'approvazione definitiva di detto Ddl siano rapidi, evitando in tal modo di sottoporre l'ordinamento professionale alla delegificazione prevista dal decreto legge 138/2011;
- che la funzione dell'avvocato, principalmente diretta all'esercizio del diritto alla difesa, è espressamente riconosciuta dalla Costituzione Italiana, così come pure dalle leggi e dalla giurisprudenza comunitarie;
- che il richiamato disegno di legge è conforme all'esigenza di tutela della predetta funzione e all'esigenza di autonomia e indipendenza dell'Avvocatura;

con riferimento all'esercizio della funzione disciplinare

- che tale funzione della professione forense trova sostanziale riconoscimento, garanzia e piena tutela nel controllo disciplinare dell'esercizio corretto della professione compiuto per opera delle istituzioni forensi, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati istituiti presso ogni Tribunale e dal Consiglio Nazionale Forense, giudice speciale della disciplina;
- che tale attività di controllo disciplinare esercitata dagli enti pubblici esponenziali dell'avvocatura è stata, fin dalla sua istituzione, necessario presidio all'autonomia ed alla indipendenza degli Avvocati dai poteri che avrebbero potuto in qualsiasi modo pregiudicarle o comprimerle; e per questo non può essere tollerato che sia compromessa;
- che l'attività di controllo deontologico sull'operato degli avvocati iscritti negli Albi non può essere apoditticamente disgiunta dall'insieme delle attività svolte dalle stesse istituzioni, essendo tutte dette attività tra loro sinergicamente collegate;
- che qualsiasi problema relativo alla terzietà del giudice disciplinare ha già trovato una corretta soluzione, quanto ai Consigli dell'Ordine, nel disegno di legge AC 3900, così come varato dal Senato; né il problema può seriamente e fondatamente porsi in relazione ad un organo giurisdizionale, quale è il CNF, come più volte ribadito nelle sue pronunce dalla Corte Costituzionale;





- che dunque appare necessario il mantenimento della struttura degli Ordini e del CNF, anche con riferimento all'attività disciplinare, così come delineata dal richiamato disegno di legge, salvo assicurare in maniera ancora più incisiva l'esercizio di tale attività in capo ai componenti i Consigli dell'Ordine;
- che occorre conseguentemente respingere la disciplina in materia disciplinare formulata nel decreto 138/2011, la quale prevede l'affidamento della funzione disciplinare a organismi estranei al sistema ordinistico locale e nazionale, senza escludere l'ingresso di componenti esterni all'Avvocatura (soluzione caldeggiata ad esempio dall'Antitrust);

con riferimento all'esercizio della professione in forma associata

- che la disciplina delle società tra professionisti contenuta nella Legge di stabilità 2012, come modificata con il D.L. 1/2012, contrasta con il principio affermato nel disegno di legge di riforma della professione forense per cui nell'esercizio della professione forense nell'ambito della società tra avvocati (o a una associazione) non può essere pregiudicata l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;
- che, in particolare, la possibilità di partecipazione (sia pur limitata) all'assetto sociale di soggetti non professionisti contemplata nella citata disciplina ha come immediata conseguenza la consegna la categoria forense ai grandi gruppi economici (banche, assicurazioni, ecc.), a danno innanzitutto del cittadino;

con riferimento alla disciplina delle tariffe

- che la disciplina del disegno di legge C 3900, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, oltre ad assicurare la sopravvivenza delle tariffe forensi, reintroduce altresì l'inderogabilità dei minimi tariffari per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della Giustizia e a difesa dell'assistito:
- che, per contro, l'eliminazione totale di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso tra avvocato e cliente costituisce elemento di incertezza e di scadimento della qualità del servizio professionale;

con riferimento alla disciplina della pratica forense

- che deve essere difesa la pratica forense, quale essenziale percorso diretto alla preparazione teorico-pratica dei giovani che si accingono a sostenere l'esame di abilitazione e a svolgere la professione di avvocato;





- che, a tale fine, il tirocinio deve conservare l'adeguata durata di 24 mesi e, come principio generale, esso deve poter essere svolto presso uno studio legale, senza che vi sia la possibilità di anticiparne l'inizio prima del conseguimento della laurea;
- che, altresì, devono essere valorizzate anche le forme di tirocinio alternative alla pratica svolta presso uno studio legale, che consentono per periodi limitati la maturazione di esperienze presso gli uffici giudiziari, presso l'Avvocatura dello Stato o gli uffici legali di enti pubblici, o l'esercizio della pratica in altro paese dell'UE, presso professionisti legali con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.
- che la riduzione a 18 mesi della durata massima del tirocinio e la connessa norma riguardante la possibilità di svolgimento della pratica forense durante il percorso universitario, previste nel decreto legge 1/2012, rappresentano un intervento peggiorativo dell'iter formativo e professionalizzante dei giovani praticanti;
- che, conclusivamente, qualsiasi ipotesi di incompatibilità formalmente delineate da altre fonti normative, può certamente essere derogata dal nuovo Ordinamento Professionale degli Avvocati;

tutto ciò premesso,

l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

deliberano:

di dare mandato ai propri rappresentanti affinché si impegnino a mantenere inalterate le soluzioni di cui al già richiamato Disegno di Legge AC3900 e a sollecitarne l'attuazione attraverso la definitiva approvazione di detto disegno di legge.

Milano, 19 aprile 2012

Avv. Paolo Giuggioli

Presidente Ordine degli Avvocati di Milano Presidente Unione Lombarda degli Ordini Forensi